



diritto & religioni

Semestrale
Anno XX - n. 2-2025
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

40



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XX – n. 2-2025
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini[†], B. Chelini-Pont, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fucillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci

Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella

Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo

Diritto ecclesiastico A. Bettetini

Diritto vaticano V. Marano

Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali

Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri,

P. Palumbo, F. S. Rea, P. Stefani

Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim

Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello

Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare GIUR-07/A o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare GIUR-07/A o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto Canonico

MASSIMO DEL POZZO

Il diritto al buon governo nel cammino sinodale della Chiesa universale 29

ANDREA RIPA

Giustizia e misericordia nel processo penale canonico, amministrativo e giudiziale. Riflessioni sul sistema sanzionatorio della Chiesa 62

Diritto Ecclesiastico

SALVATORE ACETO DI CAPRIGLIA

Benessere animale come parametro della “morale pubblica” europea: un focus alla luce della libertà religiosa 90

GIANCARLO ANELLO

Ritualità del cibo e giustizia culturale. Per una definizione del principio dignitario nella condizionale di detenzione 123

IGNAZIO BARBETTA

I dati di natura religiosa nel settore turistico. La privatizzazione di un'informazione ontologicamente non-privata 138

CARMELA ELEFANTE

Dalla denominazione religiosa all'identità pubblica: la tensione dialettica tra autonomia confessionale e libertà associativa 159

ALESSANDRO FERRARI

De la démocratie militante à la militance du pluralisme. Pour une liberté religieuse au-delà du droit 179

ANTONINO FINOCCHIARO

Cibo, diritto e religione. Politiche del diritto nel Marocco contemporaneo 201

FABIO FRANCESCHI

Religious claims in child-rearing under the case law of the European Court of Human Rights 229

CATERINA GAGLIARDI

Matrimoni forzati, identità religiosa e diritti di libertà della donna 251

RAFFAELLA LOSURDO

L'evoluzione del muslim friendly tourism tra tradizione e innovazione 270

ANDREA MICCICHÈ

Recenti tendenze della giurisprudenza del Regno Unito in materia familiare e rilievo dei diritti “altri”: gli “Sharia Council” e la “Sikh Court” 289

LUIGI NONNE

Autodeterminazione sanitaria del minore e libertà religiosa 308

MICHELE PUNZI

Pluralismo confessionale e coesione sociale: la funzione della Direzione centrale degli Affari dei culti nell'ordinamento italiano ed europeo 325

FRANCESCO SALVATORE REA

Enti religiosi e intelligenza artificiale: profili di imputazione penale 355

FOCUS

L'ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO A QUARANT'ANNI DALLA LEGGE N. 222 DEL 1985. DAL MODELLO PATTIZIO ALLE PIÙ RECENTI INNOVAZIONI LEGISLATIVE

MARIA D'ARIENZO

L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarant'anni dalla legge n. 222 del 1985. Considerazioni introduttive 386

GIUSEPPE D'ANGELO

Tradizione e innovazione, continuità e frattura. L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in transizione perenne 391

MICHELE MARIA PORCELLUZZI

La Legge n. 222 del 1985 e l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: quarant'anni a servizio della libertà religiosa 416

Diritto Vaticano

MATTEO CARNÌ

Tra storia e diritto: spigolature sulla Corte di Cassazione vaticana quale Tribunale Supremo del Sovrano Ordine di Malta (1961-1997) 425

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

L'altra Cappella Sistina 442

VALENTINA BARTOLUCCI

La pace come regola: un'analisi dei documenti ufficiali del Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE) 446

MAURO BOVE

Riflessioni minime di un giurista su "La leggenda del grande inquisitore" 470

MARIA D'ARIENZO

Semiotica e pluralismo religioso nell'ordinamento giuridico italiano 490

CRISTIANA MARIA PETTINATO

Riflessioni intorno ai beni comuni e al bene comune: una felice intuizione di Giorgio La Pira sull'uomo e la città e il magistero bergogliano sulla "teologia delle periferie" 498

In ricordo

MAURIZIO MARTINELLI

Piero Bellini storico del diritto canonico 529

Parte II



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 giugno 2025, n. 5577*

(concessione edilizia in favore di una Congregazione religiosa, per finalità socio-culturali - fabbricato destinato ad attrezzature collettive/interesse comune per servizi di tipo religioso (urbanizzazioni secondarie) - funzione abitativa svolta all'interno, d'ospitalità di religiosi e giovani - carattere meramente accessorio e recessivo di quest'ultima rispetto alla missione istituzionale della Congregazione - conseguente non riconducibilità, ai fini urbanistico-edilizi, dell'immobile alla categoria funzionale dell'uso residenziale (nemmeno nella forma delle residenze collettive) - inapplicabilità dell'art. 23-ter, d.P.R. n. 380/2001 sul mutamento di destinazione all'interno della medesima categoria funzionale)

- *Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 settembre 2025, n. 7198*

(riconoscimento della protezione internazionale (nella forma sussidiaria ex art. 14, lett. b), d.lgs n. 251/2007) per persecuzione religiosa - titolarità del relativo permesso di soggiorno - richiesta di rilascio del titolo di viaggio per stranieri - diniego per incompletezza delle documentazioni in ordine alle "fondatte ragioni" impedienti la richiesta del passaporto alle autorità diplomatiche/consolari del Paese d'origine - orientamento giurisprudenziale nel segno dell'attenuazione del relativo onere probatorio, in correlazione con le stesse ragioni alla base del riconoscimento della protezione internazionale - applicazione al caso di un aderente a categoria perseguitata (seguace di una religione perseguitata) – sussistenza.

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, sentenza 22 settembre 2025, n. 16384*

(Utilizzo di sostanze vietate all'interno di funzioni religiose – bilanciamento tra il diritto di libertà religiosa di cui all'art. 19 Cost. e gli altri diritti costituzionalmente garantiti – Limite dell'ordine pubblico e della salute pubblica - legittimità del divieto).

- *Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 26 novembre 2025, n. 9307*

(donazione modale di beni pubblici in favore di una Parrocchia con vincoli di destinazione a luogo di culto e attività sociali - capacità degli enti pubblici di donare beni subordinata al perseguimento di un interesse pubblico e alla presenza di adeguata motivazione - valutazione previa (alla donazione) del Comune sui relativi profili specifici d'interesse pubblico, sulla necessità di preservare la destinazione culturale, nonché sul punto del risparmio di spesa pubblica - necessità)

- *Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 dicembre 2025, n. 9667*
(Luoghi di culto e pianificazione urbanistica – discrezionalità dell’Ente comunale – assenza di obbligo di specifica localizzazione – compatibilità con la libertà religiosa)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

541



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Regolamento di attuazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio «Per meglio armonizzare» (5 agosto 2025)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.mi circa la collocazione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini all'interno del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (9 agosto 2025)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.mi circa l'accoglienza delle persone diversamente abili nella comunità di lavoro della Santa Sede (11 agosto 2025)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.mi: Disposizioni in materia delle Provvidenze a favore della famiglia (11 agosto 2025)*
- *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Leone XIV «Coniuncta Cura» sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede (29 settembre 2025)*
- *Chirografo del Santo Padre Leone XIV «vinculum unitatis et caritatis» sul coordinamento della raccolta fondi della Santa Sede (29 settembre 2025)*
- *Chirografo del Santo Padre Leone XIV d'istituzione dell'Apostolato del mare, quale organo di Coordinamento dell'Opera dell'Apostolato del mare (6 novembre 2025)*
- *Statuto dell'Apostolato del mare (6 novembre 2025)*
- *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Leone XIV «Immota Manet» sul Settore Centro della Diocesi di Roma (11 novembre 2025)*
- *Regolamento Generale della Curia Romana (23 novembre 2025)*
- *Regolamento del Personale della Curia Romana (23 novembre 2025)*
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi circa lo Statuto emendato dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (25 novembre 2025)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. XIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale sono emanate le norme attuative per la determinazione dell'importo a base d'asta, dell'anomalia dell'offerta e del*

criterio rotativo (30 settembre 2025)

- *Decreto N. XXIII del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale sono emanate le norme attuative in materia di nomina della Commissione Giudicatrice, onere di pubblicazione nella piattaforma informatica dell'Albo e organizzazioni internazionali (28 ottobre 2025)*

- *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Leone XIV sulla Composizione e Presidenza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano (19 novembre 2025)*

Giurisprudenza e legislazione civile

543



- *Presentazione*

- *Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore”, 7 agosto 2025, G.U. n. 214 del 15 settembre 2025*

(Terzo Settore, RUNTS, controlli, reti associative nazionali, centri di servizio per il volontariato)

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 14 luglio 2025, n. 19411* (enti ecclesiastici, controlli canonici, atti di amministrazione straordinaria, appalto, rappresentanza dell’ente)

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415* (accordi patrimoniali tra coniugi, separazione, crisi matrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza 7 agosto 2025, n. 22783* (status di rifugiato, matrimonio forzato, diritto consuetudinario islamico)

- *Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza 2 settembre 2025, n. 24409* (trascrizione tardiva, matrimonio canonico, consenso, responsabilità civile, promessa di matrimonio),

con nota di

LUIGI GENNARO, su *Diritto e Religioni, News*, 17 novembre 2025

- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 30 settembre 2025, n. 26432* (IPAB, natura privatistica, ispirazione religiosa dell’attività)

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria 26 novembre 2025, n. 30993*

(convivenza ultratriennale, sentenza ecclesiastica di nullità, ordine pubblico, eccezione in senso stretto, rilievo d’ufficio)

- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 2 dicembre, n. 31397* (beni ecclesiastici, beni di interesse culturale, l. 1089/1939, alienazione, nullità assoluta)



- *Presentazione*

- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso Kirov Lro e Dmitriyevykh contro Russia (Ricorso n. 29296/18)*

(Testimoni di Geova - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione esercitata attraverso la diffusione di pubblicazioni religiose - Interferenza da parte delle Autorità russe - Ammissibilità del ricorso ex art. 9 CEDU)

- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Seconda Sezione, caso Rutkauskas contro Lituana (Ricorso n. 15816/20)*

(Testimoni di Geova - Ministro di culto - Obiezione di coscienza e servizio civile - Mancata esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare - Violazione dell'art. 9 CEDU)

- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Quarta Sezione, caso Gergely contro Romania (Ricorso n. 46890/21)*

(Regime carcerario - Alimentazione conforme alla nuova religione dell'istante - Diniego - Violazione dell'art. 9 CEDU)

- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Quinta Sezione, Caso della comunità religiosa della Parrocchia di Svyato-Uspensky dell'Eparchia di Rivne della Chiesa Ortodossa Ucraina nel villaggio di Ptycha del distretto di Dubensky contro Ucraina (Ricorso n. 8906/19)*

(Pluralismo religioso - Disponibilità di un edificio ecclesiastico - Ingiustificata limitazione di tale disponibilità - Violazione dell'art. 9 CEDU).

- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Terza Sezione, caso Markin e altri contro Russia (Ricorso n. 20519/18 e altre 13)*

(Testimoni di Geova - Attività culturali pacifiche - Accusa di estremismo - Violazione dell'art. 9 CEDU).

- *Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 2025, n. 115*

(Congedo parentale – Genitorialità intenzionale – PMA – Interesse del minore)

- *Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2025, n. 120*

(Assegno familiare – Convivenza di fatto)

- *Corte costituzionale, sentenza 25 luglio 2025, n. 132*

(Omicidio del consenziente – Suicidio assistito)

- *Corte costituzionale, sentenza 23 ottobre 2025, n. 155*

(PMA – Dichiarazione giudiziale di paternità – Rettificazione di sesso)



- *Presentazione*

CHIESA CATTOLICA

- *U.S. District Court, Eastern District of Louisiana, affaire “K.D. Obienu vs Archidiocèse of New Orleans”, dell’11 dicembre 2025 (USA)*
(discriminazione religiosa – *munus regendi* – stile pastorale)
- *N.Y. Supreme Court, Erie County, affaire “Rozak et alii vs Diocese of Buffalo”, del 26 settembre 2025 (USA)*
(diritto canonico – separazione fra Chiesa e Stato – difetto di giurisdizione)

EBRAISMO

- *U.S. District Court, District of Florida, affaire “Clayman vs Secretary of Treasury”, del 24 novembre 2025 (USA)*
(Asmonei – Maccabei – libertà religiosa)
- *VG Düsseldorf, n. 18/L/3700/25, dell’11 novembre 2025 (GERMANIA)*
(libertà di parola – Israele – diritto di critica)
- *Oberverwaltungsgericht Nordreno-Westfalia, n. 15/B/1300/25, del 13 novembre 2025 (GERMANIA)*
(libertà di parola – Israele – diritto di critica)
- *Thüringer Oberverwaltungsgericht, n. 3/EO/362/25, del 18 agosto 2025 (GERMANIA)*
(*Shoah* – Buchenwald – libertà d’espressione)

ISLAM

- *Schulunterrichtsgesetz, BGBl. n. 117, del 30 dicembre 2025 (AUSTRIA)*
(velo islamico – scuole dell’obbligo – quattordicesimo anno)
- *Supreme Court, n. 276/2025, del 15 settembre 2025 (INDIA)*
(*waqf* – enti ecclesiastici – laicità dello Stato)

JAINISMO

- *Bombay High Court, affaire “Bhattarak vs Union of India”, del 16 luglio 2025 (INDIA)*
(benessere animale – rispetto del Creato – riti religiosi)

SIMBOLI RELIGIOSI

- *TA di Cergy-Pontoise, procedimento d’urgenza n. 2523604, del 16 dicembre 2025 (FRANCIA)*
(presepe – proselitismo – simboli religiosi)

DIRITTO DEL LAVORO ECCLESIASTICO

- *Bundesverfassungsgericht, n. 2 BvR 934/19, del 29 settembre 2025 (GERMANIA)*
(appartenenza religiosa – diritto all’autogestione – rapporto fra diritto interno e diritto UE)

CHIESA ANGLICANA

- *Consistory Court of Southwark, n. SWK4, del 18 luglio 2025 (REGNO UNITO)*
(campane – patrimonio storico – funzioni religiose)

LAICITÀ DELLO STATO

- *United States District Court, Eastern District of Texas, affaire “Tyler Division National Religious Broadcasters vs Internal Revenue Service”, del 9 luglio 2025 (USA)*

(enti ecclesiastici – vita politica – elezioni)

- *Supreme Court of the State of Hawai’I, affaire “Hilo Bay Marina vs State of Hawai’I”, del 12 settembre 2025 (USA)*

(Mormoni – condizione risolutiva – potere d’autogestione)

- *The Supreme Court of the United Kingdom, UKSC 40/2025, del 19 novembre 2025 (REGNO UNITO)*

(ateismo – educazione religiosa dei figli – obbligo della maggioranza d’adeguarsi alla minoranza)

- *Supreme Court of the United States, affaire “Mahmoud vs Taylor”, del 27 giugno 2025 (USA)*

(ambiente inclusivo – educazione religiosa dei figli – Primo Emendamento)

Giurisprudenza e legislazione penale

551



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 10 luglio 2025, n. 24761*

(Delitti contro il sentimento religioso – Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa – Rilevanza delle condotte)

- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 18 settembre 2025, n. 29872*

(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)

- *Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 13 ottobre 2025, n. 33750*

(Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostativa all’espulsione – Sussistenza)

- ALESSANDRA VIANI

I confini mobili dell’applicazione del concetto di ignoranza inevitabile della legge penale in tema di reati culturalmente/religiosamente motivati

553

Giurisprudenza e legislazione tributaria

585



- *Presentazione*

- *Cassazione civile, Sez. V Tributaria, sent., 31/07/2025, n. 22012*
(Tributi, TARSU, Enti religiosi, Attività diverse, Enti non commerciali, Esenzione)
- *Cassazione civile, Sez. Tributaria, ordinanza, 21/09/2025, n. 25734*
(Tributi – TARSU – Enti religiosi – Attività diverse – Enti non commerciali – Esenzione)
- *Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 13, sent. 1/10/2025, n. 3504*
(Tari, Chiesa Apostolica Italiana, esenzione, destinazione esclusiva al culto, avviso di accertamento, oneri probatori, comodato, spetta)
- *Cassazione civile, Sez. Tributaria, ordinanza 11/10/2025, n. 27216*
(Tari, associazione confessionale, onere della prova, esenzione, non spetta)
- *Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, Sez. II, sent., 04/11/2025, n. 706*
(Tributi, IMU, TASI, Enti religiosi, Attività diverse, Avviso di accertamento, Esenzione, Comodato)
- *Cassazione civile, Sez. V, ordinanza, 17/11/2025, n. 30348*
(Tributi, IMU, TASI, Enti religiosi, Attività diverse, Enti non commerciali, Avviso di accertamento, Esenzione, Comodato)

Parte III

Lecture

ALESSANDRO TIRA

Evoluzioni e limiti della sinodalità come categoria giuridica. Considerazioni a partire dal volume Cristianesimo e sinodalità. Un dialogo tra diritto, storia e teologia, a cura di Gabriela Eisenring ed Elisabetta Fiocchi Malaspina (Lugano-Siena, Eupress FTL-Cantagalli, 2025)

589

Recensioni

HAIM FABRIZIO CIPRIANI, *Rabbino posso farle una domanda?: domande e risposte a un rabbino*, Claudiana, Torino, 2024, pp. 141 (**Francesco Ferrara**)

604

FLAVIA CORTELEZZI, ALESSANDRO FERRARI, JINAN LIMAM, (a cura di), *Political, Social, Religious and Economic Challenges in the Middle East and North Africa: From COVID-19 to Agenda 2030*, Routledge, London-New York, 2025, pp. 476 (**Alessandro Cupri**)

608

MARIA D'ARIENZO, ANTONIO INGOGLIA, VITO IMPELLIZZERI (a cura di), *Dinamiche interculturali, dialogo interreligioso e diritti*, Edizioni Libreriauniversitaria.it, Padova, 2025, pp. 222 (**Brigitta Marieclaire Catalano**)

612

FRANCESCA D'AVINO (a cura di), *La giustizia consensuale. Il ruolo chiave della*

- mediazione*, Armando Curcio Editore, Roma, 2025, pp. 235 (**Caterina Gagliardi**) 614
- BENEDICT NDUBUEZE EJEH, *Persona, errore e dolo nel matrimonio canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2025, pp. 182 (**Giovanni Parise**) 617
- CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ, *Cos'è il diritto divino nella Chiesa? Essenza e rilevanza pratica*, EDUSC, Roma, 2025, pp. 158 (**Fabio Vecchi**) 621
- MARCELLO MAZZUCA, *Evoluzione assiologica e rapporti tra coniugi. Contributo allo studio degli assegni di separazione e divorzile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023, pp. 153 (**Domenico Bilotti**) 624
- ANDREA MICCICHÈ, *Il diritto ecclesiastico coloniale italiano. Esperienze di pluralismo culturale e religioso tra legislazione, giurisprudenza e dottrina nei territori d'oltremare (1869-1945)*, ESI, Napoli, 2024, pp. 388 (**Fabio Vecchi**) 628
- LUIS NAVARRO, *Il soffio sulla terra. Studi su diritto ecclesiale e aggregazioni*, a cura di Pierpaolo Cilla, EDUSC, Roma, 2024, pp. 314 (*Pontificia Università della Santa Croce. Facoltà di diritto canonico. Subsidia canonica 48, Studi*) (**Patrick Valdrini**) 631
- LIU PENG, STEFANO TESTA BAPPENHEIM (a cura di), *Canon Law & China Law*, Yuan Dao Publishing, Hong Kong, 2025, pp. 428 (**Oliviero Diliberto**) 634

INDEX

Part I

Canon Law

- MASSIMO DEL POZZO
The Right to Good Governance in the Synodal Journey of the Universal Church 29
- ANDREA RIPA
Justice and mercy in the administrative and judicial canonical penal process. Reflections on the penal system of the Church 62

Ecclesiastical Law

- SALVATORE ACETO DI CAPRIGLIA
Animal welfare as a parameter of European 'public morality': a focus in light of religious freedom 90
- GIANCARLO ANELLO
Food Rituals and Cultural Justice: Defining the Principle of Dignity in Detention Condition 123
- IGNAZIO BARBETTA
Religious data in the tourism sector. The privatization of ontologically non-private information 138
- CARMELA ELEFANTE
From Religious Denomination to Public Identity: The Dialectical Tension between Confessional Autonomy and Freedom of Association 159
- ALESSANDRO FERRARI
De la démocratie militante à la militance du pluralisme. Pour une liberté religieuse au-delà du droit 179
- ANTONINO FINOCCHIARO
Food, Law, and Religion: Legal Policies in Contemporary Morocco 201
- FABIO FRANCESCHI
Religious claims in child-rearing under the case law of the European Court of Human Rights 229
- CATERINA GAGLIARDI
Forced marriages, religious identity and women's freedom rights 251
- RAFFAELLA LOSURDO
The evolution of muslim friendly tourism between tradition and innovation 270
- ANDREA MICCICHÈ
Recent trends in UK family case law and the relevance of "other" laws: Sharia Councils and the Sikh Court 289
- LUIGI NONNE
Health self-determination of the minor and freedom of religion 308
- MICHELE PUNZI
Confessional pluralism and social cohesion: the role of the Central Directorate for Religious Affairs in the Italian and European legal order 325

FRANCESCO SALVATORE REA	
<i>Religious Institutions and Artificial Intelligence: Criminal Indictment Profiles</i>	355
FOCUS	
THE CIVILLY RECOGNIZED ECCLESIASTICAL ENTITY FORTY YEARS AFTER LAW NO. 222 OF 1985: FROM THE CONCORDAT MODEL TO THE MOST RECENT LEGISLATIVE INNOVATIONS	
MARIA D'ARIENZO	
<i>The Civilly Recognized Ecclesiastical Entity Forty Years after Law No. 222 of 1985. Introductory Remarks</i>	386
GIUSEPPE D'ANGELO	
<i>Tradition and innovation, continuity and fracture. The civilly recognized ecclesiastical entity in perennial transition</i>	391
MICHELE MARIA PORCELLUZZI	
<i>Law No. 222 of 1985 and the Civilly Recognized Ecclesiastical Entity: Forty Years in Service of Religious Freedom</i>	416
Vatican Law	
MATTEO CARNÌ	
<i>History and law: observations on the Vatican Court of Cassation as Supreme Court of the Sovereign Order of Malta (1961-1997)</i>	425
Topics, debates, chronicles	
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>The other Sistina Chapel</i>	442
VALENTINA BARTOLUCCI	
<i>Peace as a Rule: An Analysis of the Official Documents of the Consilium Conferentiarum Episcoporum Europæ (CCEE)</i>	446
MAURO BOVE	
<i>Minimal Reflections of a Jurist on "The Legend of the Grand Inquisitor"</i>	470
MARIA D'ARIENZO	
<i>Semiotics and Religious Pluralism in the Italian Legal System</i>	490
CRISTIANA MARIA PETTINATO	
<i>Reflections on the Common Goods and the Common Good: Giorgio La Pira's Insight into the Human Person and the City, and Pope Francis Magisterium on the 'Theology of the Peripheries'.</i>	498
In memory	
MAURIZIO MARTINELLI	
<i>Piero Bellini, historian of canon law</i>	529

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

540



- *Presentation*

- *Council of State, Section IV, judgment of 26 June 2025, no. 5577*

(building permit granted in favour of a religious congregation for socio-cultural purposes – building intended for collective facilities / services of common interest for religious activities (secondary urbanisation works) – residential function carried out within the building, consisting of hospitality for members of the congregation and young people – merely ancillary and subordinate character of such residential use with respect to the institutional mission of the congregation – consequent exclusion, for urban-planning and building-law purposes, of the classification of the property within the functional category of residential use (including collective residential use) – inapplicability of Article 23-ter of Presidential Decree no. 380/2001 on change of use within the same functional category)

- *Council of State, Section III, judgment of 3 September 2025, no. 7198*

(recognition of international protection (in the form of subsidiary protection under Article 14(b) of Legislative Decree no. 251/2007) on grounds of religious persecution – holding of the relevant residence permit – application for the issuance of a travel document for foreigners – refusal based on alleged incompleteness of documentation concerning the “well-founded reasons” preventing the applicant from requesting a passport from the diplomatic/consular authorities of the country of origin – case law trend towards an attenuation of the related burden of proof, in correlation with the same reasons underlying the recognition of international protection – application to the case of a person belonging to a persecuted group (follower of a persecuted religion) – existence of the required conditions)

- *Latium Regional Administrative Court, Third Quater Section, judgment of 22 September 2025, no. 16384*

(Use of prohibited substances in religious services – balancing the right to religious freedom under Article 19 of the Constitution with other constitutionally guaranteed rights – Limits on public order and public health – legitimacy of the ban)

- *Council of State, Section VII, judgment of 26 November 2025, no. 9307*

(modal donation of public property in favour of a parish, subject to destination constraints for use as a place of worship and for social activities – capacity of public authorities to donate assets subject to the pursuit of a public interest and the presence of adequate reasoning – necessity for a prior assessment by the municipality of the specific public-interest con-

siderations, including the preservation of the religious destination and the resulting savings in public expenditure)

- *Council of State, Section IV, judgment of 9 December 2025, no. 9667*

(places of worship and urban planning – municipal discretion – absence of an obligation to provide specific zoning or localisation – compatibility with freedom of religion)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

542



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Presentation*

- *Implementing Regulation of the Apostolic Letter issued motu proprio “Per meglio armonizzare” (“To Better Harmonize”) (5 August 2025)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.mi concerning the placement of the Pontifical Committee for the World Children’s Day within the Dicastery for the Laity, the Family and Life (9 August 2025)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.mi concerning the inclusion of persons with disabilities in the working community of the Holy See (11 August 2025)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.mi: Provisions regarding benefits in favor of the family (11 August 2025)*

- *Apostolic Letter issued motu proprio of the Supreme Pontiff Leo XIV, “Coniuncta Cura,” on the financial investment activities of the Holy See (29 September 2025)*

- *Chirograph of the Holy Father Leo XIV, “Vinculum Unitatis et Caritatis,” on the coordination of fundraising activities of the Holy See (29 September 2025)*

- *Chirograph of the Holy Father Leo XIV establishing the Apostolate of the Sea as the coordinating body of the Work of the Apostolate of the Sea (6 November 2025)*

- *Statute of the Apostolate of the Sea (6 November 2025)*

- *Apostolic Letter issued motu proprio of the Supreme Pontiff Leo XIV, “Immota Manet,” concerning the Central Sector of the Diocese of Rome (11 November 2025)*

- *General Regulations of the Roman Curia (23 November 2025)*

- *Personnel Regulations of the Roman Curia (23 November 2025)*

- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi concerning the amended Statute of the Labour Office of the Apostolic See (25 November 2025)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. XIX of the President of the Pontifical Commission for the State*

of Vatican City issuing the implementing rules for determining the base auction amount, identifying abnormally low tenders, and applying the rotation criterion (30 September 2025)

- Decree No. XXIII of the President of the Pontifical Commission for the State of Vatican City issuing implementing rules concerning the appointment of the Evaluation Committee, publication requirements on the official electronic register platform, and international organizations (28 October 2025)

- Apostolic Letter issued motu proprio of the Supreme Pontiff Leo XIV on the Composition and Presidency of the Pontifical Commission for the State of Vatican City (19 November 2025)

Civil Jurisprudence and Legislation

544



- Presentation

- Decree of the Ministry of Labour and Social Policies "Definition of forms, contents, terms and methods for the exercise of supervision, control and monitoring functions on Third Sector entities", 7th August 2025, Official Gazette no. 214 of 15th September 2025

(Third Sector, Third Sector Single National Register, controls, national association networks, volunteer service centres)

- Court of Cassation, First Civil Section, judgement no. 19411 of 14th July 2025 (ecclesiastical entities, canonical controls, acts of extraordinary administration, procurement, representation of the entity)

- Court of Cassation, First Civil Section, order no. 20415 of 21st July 2025 (property agreements between spouses, separation, marital crisis)

- Court of Cassation, Second Civil Section, order no. 22783 of 7th August 2025 (refugee status, forced marriage, discrimination against divorced women, Islamic customary law)

*- Court of Cassation, Third Civil Section, order no. 24409 of 2 September 2025 (late transcription, canonical marriage, consent, civil liability, promise of marriage), with commentary by LUIGI GENNARO, on *Diritto e Religioni, News*, 17th November 2025*

- Court of Cassation, Second Civil Section, judgment no. 26432 of 30 September 2025

(charitable organization, private nature, religious inspiration of the activity)

- Court of Cassation, First Civil Section, interlocutory order no. 30993 of 26 November 2025

(cohabitation for more than three years, ecclesiastical sentence of nullity, public order, exception in the strict sense, ex officio relief)

- Court of Cassation, Second Civil Section, sentence no. 31397 of 2 December 2025 (ecclesiastical assets, cultural heritage assets, Law 1089/1939, alienation, absolute nullity)



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Kirov Lro and Dmitriyevykh v. Russia (Application no. 29296/18)* (

Jehovah's Witnesses – Freedom of thought, conscience, and religion exercised through the dissemination of religious publications – Interference by the Russian authorities – Admissibility of the application under Article 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Second Section, Rutkauskas v. Lithuania (Application no. 15816/20)* (Jehovah's Witnesses – Minister of religion – Conscientious objection and civilian service – Failure to grant exemption from compulsory military service – Violation of Article 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Fourth Section, Gergely v. Romania (Application no. 46890/21)*

(Prison regime – Diet consistent with the applicant's new religion – Refusal – Violation of Article 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Fifth Section, Case of the Religious Community of the Parish of Svyato-Uspensky of the Rivne Eparchy of the Ukrainian Orthodox Church in the village of Ptycha, Dubensky District v. Ukraine (Application no. 8906/19)*

(Religious pluralism – Availability of a church building – Unjustified restriction of such availability – Violation of Article 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Third Section, Markin and Others v. Russia (Application no. 20519/18 and 13 others)*

(Jehovah's Witnesses – Peaceful religious activities – Accusations of extremism – Violation of Article 9 ECHR)

- *Constitutional Court, judgment of 21 July 2025, no. 115*

(Parental leave – Intended parenthood – Medically assisted reproduction (MAR) – Best interests of the child)

- *Constitutional Court, judgment of 22 July 2025, no. 120*

(Family allowance – De facto cohabitation)

- *Constitutional Court, judgment of 25 July 2025, no. 132*

(Homicide with the victim's consent – Assisted suicide)

- *Constitutional Court, judgment of 23 October 2025, no. 155*

(Medically assisted reproduction (MAR) – Judicial declaration of paternity – Gender reassignment)



- *Presentation*

CATHOLIC CHURCH

- U.S. District Court, Eastern District of Louisiana, case “K.D. Obienu vs Archdiocese of New Orleans”, 11 December 2025 (USA)
(religious discrimination – *munus regendi* – pastoral style)
- N.Y. Supreme Court, Erie County, case “Rozak et alii vs Diocese of Buffalo”, 26 September 2025 (USA)
(canon law – separation of Church and State – lack of jurisdiction)

JUDAISM

- U.S. District Court, District of Florida, case “Clayman v. Secretary of Treasury”, 24 November 2025 (USA)
(Hasmoneans – Maccabees – religious freedom)
- VG Düsseldorf, no. 18/L/3700/25, 11 November 2025 (GERMANY)
(freedom of speech – Israel – right to criticise)
- Oberverwaltungsgericht North Rhine-Westphalia, no. 15/B/1300/25, 13 November 2025 (GERMANY)
(freedom of speech – Israel – right to criticise)
- Thüringer Oberverwaltungsgericht, No. 3/EO/362/25, 18 August 2025 (GERMANY)
(Holocaust – Buchenwald – freedom of expression)

ISLAM

- Schulunterrichtsgesetz, BGBl. No. 117, 30 December 2025 (AUSTRIA)
(Islamic veil – compulsory schools – fourteenth year)
- Supreme Court, No. 276/2025, 15 September 2025 (INDIA)
(*waqf* – ecclesiastical bodies – secularism of the State)

JAINISM

- Bombay High Court, case “Bhattarak vs Union of India”, 16 July 2025 (INDIA)
(animal welfare – respect for Creation – religious rites)

RELIGIOUS SYMBOLS

- TA of Cergy-Pontoise, urgent proceedings no. 2523604, of 16 December 2025 (FRANCE)
(nativity scene – proselytism – religious symbols)

ECCLESIASTICAL LABOUR LAW

- Bundesverfassungsgericht, no. 2 BvR 934/19, 29 September 2025 (GERMANY)
(religious affiliation – right to self-government – relationship between domestic law and EU law)

ANGLICAN CHURCH

- Consistory Court of Southwark, no. SWK4, 18 July 2025 (UNITED KINGDOM)
(bells – historical heritage – religious functions)

STATE SECULARISM

- *United States District Court, Eastern District of Texas, case “Tyler Division National Religious Broadcasters vs International Revenue Service”, 9 July 2025 (USA)*
(ecclesiastical bodies – political life – elections)
- *Supreme Court of the State of Hawai’i, case ‘Hilo Bay Marina v. State of Hawai’i’, 12 September 2025 (USA)*
(Mormons – resolute condition – power of self-government)
- *The Supreme Court of the United Kingdom, UKSC 40/2025, 19 November 2025 (UNITED KINGDOM)*
(atheism – religious education of children – obligation of the majority to accommodate the minority)
- *Supreme Court of the United States, case “Mahmoud vs Taylor”, 27 June 2025 (USA)*
(inclusive environment – religious education of children – First Amendment)

Criminal Jurisprudence and Legislation

552



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Penal Section, 10 July 2025, no. 24761*
(Crimes against religious sentiment - Disturbance of religious functions of the cult of a religious confession - Relevance of the conduct)
- *Court of Cassation, Third Penal Section, 18 September 2025, n. 29872*
(Illegal data processing - Dissemination of religious beliefs without consent - Realization by the private citizen - Subsistence)
- *Court of Cassation, First Penal Section, 13 October 2025, n. 33750*
(Marriage – Cohabitation – Necessity as a condition preventing expulsion – Subsistence)

- ALESSANDRA VIANI

The Shifting Boundaries of the Application of the Concept of Inevitable Ignorance of Criminal Law in Culturally and Religiously Motivated Offences

553

Fiscal Jurisprudence and Legislation

586



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section V Tax, sentence, 31/07/2025, n. 22012*
(Taxes, TARISU, Religious bodies, Various activities, Non-commercial bodies, Exemption)

- *Court of Cassation, Section V Tax, ordinance, 21/09/2025, n. 25734*
(Taxes, TAR SU, Religious bodies, Various activities, Non-commercial bodies, Exemption)
- *First Instance Tax Court of Justice of Catania, Section I3, sentence 1/10/2025, n. 3504*
(Tari, Italian Apostolic Church, exemption, exclusive destination for worship, notice of assessment, evidentiary burdens, loan, exemption due)
- *Court of Cassation, Section V Tax, ordinance 11/10/2025, n. 27216*
(Tari, confessional association, burden of proof, exemption, does not apply)
- *First Instance Tax Court of Justice of Cagliari, Section 2, sentence 04/11/2025, n. 706*
(Taxes, IMU, TASI, Religious bodies, Various activities, Notice of assessment, Exemption, Loan)
- *Court of Cassation, Section V Tax, ordinance, 17/11/2025, n. 30348*
(Taxes, IMU, TASI, Religious bodies, Various activities, Non-commercial bodies, Notice of assessment, Exemption, Loan)

Part III

Lectures

ALESSANDRO TIRA

Synodality as a legal classification: its evolution and limits. Some considerations about Christianity and Synodality: A Dialogue between Law, History, and Theology, edited by Gabriela Eisenring and Elisabetta Fiocchi Malaspina (Lugano-Siena, Eupress FTL-Cantagalli, 2025)

589

Reviews

HAIM FABRIZIO CIPRIANI, *Rabbino posso farle una domanda?: domande e risposte a un rabbino*, Claudiana, Torino, 2024, pp. 141 (**Francesco Ferrara**)

604

FLAVIA CORTELEZZI, ALESSANDRO FERRARI, JINAN LIMAM, (a cura di), *Political, Social, Religious and Economic Challenges in the Middle East and North Africa: From COVID-19 to Agenda 2030*, Routledge, London-New York, 2025 (**Alessandro Cupri**)

608

MARIA D'ARIENZO, ANTONIO INGOGLIA, VITO IMPELLIZZERI (eds.), *Dinamiche interculturali, dialogo interreligioso e diritti*, Edizioni Libreriauniversitaria.it, Padova, 2025, pp. 222 (**Brigitta Marieclaire Catalano**)

612

FRANCESCA D'AVINO (ed.), *La giustizia consensuale. Il ruolo chiave della mediazione*, Armando Curcio Editore, Roma, 2025, pp. 235 (**Caterina Gagliardi**)

614

BENEDICT NDUBUEZE EJEH, *Persona, errore e dolo nel matrimonio canonico*, Marcianum Press, Venezia 2025, pp. 182 (**Giovanni Parise**)

617

CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ, *Cos'è il diritto divino nella Chiesa? Essenza e rilevanza pratica*, EDUSC, Roma, 2025, pp. 158 (**Fabio Vecchi**)

621

- MARCELLO MAZZUCA, *Evoluzione assiologica e rapporti tra coniugi. Contributo allo studio degli assegni di separazione e divorzile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023, pp. 153 (**Domenico Bilotti**) 624
- ANDREA MICCICHÈ, *Il diritto ecclesiastico coloniale italiano. Esperienze di pluralismo culturale e religioso tra legislazione, giurisprudenza e dottrina nei territori d'oltremare (1869-1945)*, ESI, Napoli, 2024, pp. 388 (**Fabio Vecchi**) 628
- LUIS NAVARRO, *Il soffio sulla terra. Studi su diritto ecclesiale e aggregazioni*, edited by Pierpaolo Cilla, EDUSC, Roma, 2024, pp. 314 (*Pontificia Università della Santa Croce. Facoltà di diritto canonico. Subsidia canonica 48, Studi*) (**Patrick Valdrini**) 631
- LIU PENG, STEFANO TESTA BAPPENHEIM (eds.), *Canon Law & China Law*, Yuan Dao Publishing, Hong Kong, 2025, pp. 428 (**Oliviero Diliberto**) 634

I dati di natura religiosa nel settore turistico. La privatizzazione di un'informazione ontologicamente non-privata

Religious data in the tourism sector. The privatization of ontologically non-private information

IGNAZIO BARBETTA

RIASSUNTO

Il divieto generale di trattamento dei dati particolari ex art. 9, par. 1 del Regolamento n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR) è sicuramente uno strumento di prevenzione delle possibili discriminazioni operate a danno delle persone fisiche. Tale strumento, tuttavia, può anche dare luogo a discriminazioni implicite ove il suo utilizzo serve a legittimare, suffragandolo, un sentimento di indifferenza verso le esigenze e le diversità religiose e culturali. I soggetti facenti parte dell'indotto turistico rappresentano un esempio emblematico di questa bivalenza. La loro interazione, tuttavia, potrebbe essere uno dei tanti luoghi adatti per ripensare un'applicazione "alternativa" e meno "ambivalente" del GDPR.

PAROLE CHIAVE

Divieto di trattamento; dati di natura religiosa; discriminazione; turismo; GDPR

ABSTRACT

The general prohibition on the processing of special categories of data under Article 9(1) of European Regulation No. 679 of the 27th of April, 2016 (GDPR) is undoubtedly a preventive tool against potential discrimination targeting natural persons. However, this instrument may also give rise to implicit forms of discrimination when its application serves to legitimize – reinforcing it – a sentiment of indifference towards religious and cultural needs and diversity.

Actors operating within the tourism industry represent an emblematic example of this dual nature. Yet, their interaction could also provide one of the many suitable contexts for rethinking an "alternative" and less "ambivalent" application of the GDPR.

KEYWORDS

General prohibition on the processing of special categories of data; religious data; discrimination; tourism; GDPR

SOMMARIO: *1. GDPR e Turismo. L'incidenza del divieto generale di trattamento dei dati particolari nel rapporto tra turista e titolare delle strutture ricettive – 2. La (ir)rilevanza del dato di natura religiosa nei servizi*

turistici – 3. Le due funzioni del dato di natura religiosa in relazione al modello di business turistico: indice di confessionalità o abito antropologico? – 4. I dati di natura religiosa nel turismo italiano. Considerazioni sulla piattaforma Italia.it – 5. Conclusioni. È utile il trattamento dei dati di natura religiosa nel settore turistico?

1. GDPR e Turismo. L'incidenza del divieto generale di trattamento dei dati particolari nel rapporto tra turista e titolare delle strutture ricettive.

L'importanza del turismo non è riducibile a un dato di natura meramente economica¹, ma va colta anche nella sua tendenza a farsi motore generativo di relazioni. Il turismo, seppur mediato – e sovente motivato – da un interesse monetario, resta comunque espressione evidente di socialità e interattività. Suo nucleo costitutivo, d'altronde, è proprio l'accoglienza, momento esemplare di apertura verso l'alterità.

L'incontro tra domanda e offerta turistica rappresenta, sul piano economico-politico, una sorta di riflesso speculare di un "interculturalismo" in atto tra soggetti. L'esito di questa proiezione, in definitiva, non culmina mai nella mera soddisfazione di un'esigenza del consumatore, ma in una vera e propria dialettica *inter partes* destinata alla creazione di uno spazio terzo di relazione. Nelle attività ristorative, nelle camere di albergo, durante le visite guidate si cerca, quasi senza rendersene conto, di "venirsi incontro". E la parte che è solita avanzare proposte e offerte "inclusive", il più delle volte, è proprio quella dell'operatore turistico.

Vi è una differenza, tuttavia, tra quanto avviene in forme spontanee nel rapporto, e quanto, invece, è piuttosto riferibile a fasi precedenti alla stipula del contratto tra turista e operatore turistico. In questi ultimi casi, infatti, le ragioni ostative che possono infrangere le spontaneità relazionali e far valere interessi prevalentemente economici, sono numerose; e, tra queste, può annoverarsi la normativa sulla *privacy*. Le implicazioni pragmatiche derivanti dalle sue applicazioni possono, con non molta difficoltà, comportare eventuali limiti all'esercizio delle libertà, impedendo, cioè, che l'identità personale

¹ In Italia, più precisamente, si stima che il contributo del turismo al valore aggiunto nazionale sia stato, nel 2022, di 255 € miliardi. I trend sono in aumento costante e va segnalato, inoltre, che la provenienza dei turisti è, nella maggior parte dei casi, quella estera. Per ulteriori approfondimenti sulle statistiche, si vedano i seguenti siti: <https://fondazionetorvergata.it>; <https://www.bancaditalia.it>; <https://www.istat.it/wp>.

trovi piena espressione nell'esperienza turistica, per via di una riservatezza "protettiva".

La fruibilità del diritto di riservatezza, di fatti, può sfociare in una sorta di "silenzio informativo" che, specie con riguardo ai dati c.d. particolari, incide sulla loro conoscibilità, ovvero sulla conoscibilità dei tratti identitari più intimi che l'individuo ritiene costitutivi della personalità. L'eventuale "silenziamento" dell'identità personale², a sua volta, ove scaturito dal mancato trattamento dei dati di natura religiosa, può rendere l'applicazione della normativa sulla *privacy* una sorta di presupposto per potenziali limitazioni della libertà religiosa.

In relazione all'offerta turistica, le norme in materia di protezione dei dati personali, che prefigurano il trattamento dei dati in capo ai titolari delle strutture ricettive, potrebbero ingenerare un atteggiamento asettico e neutrale rispetto alle istanze più sensibili dei clienti, precludendo alla relazione tra le parti di assumere le loro naturali curvature "interculturali". Ove il titolare del trattamento non ravvisi alcun nesso di funzionalità tra dato particolare del turista e finalità perseguite dall'azienda, infatti, sarà molto improbabile attendersi che egli mostri interesse verso i dati di natura religiosa. Occorre precisare, tuttavia, che questa potenziale limitazione all'esercizio della libertà religiosa non è tanto ravvisabile nell'immediato, quanto nelle conseguenze future che produce. La *privacy*, in tale prospettiva, agirebbe sull'atteggiamento cognitivo dei soggetti abituandoli all'idea che sia preferibile non "manifestare" sé stessi pubblicamente, per evitare eventuali discriminazioni di tipo religioso. Per cogliere il senso di quanto affermato è necessario, ora, muovere dal dato normativo.

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (d'ora in avanti "GDPR"), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, li definisce, ai sensi dell'art. 4, par. 1, come informazioni riguardanti «una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» quali «il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale». Le attività a cui possono essere sottoposti questi dati sono sintetizzate nella categoria «trattamento», enucleata all'art. 4, par. 2 del GDPR³. A queste prime indicazioni, va aggiunta

² Cfr. GIORGIO PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, il Mulino, Bologna, 2003.

³ L'articolo 4, par. 2, dispone che per trattamento si intende «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'in-

quella relativa al singolare tipo di trattamento predisposto per i dati di natura religiosa⁴. Questi ultimi, di fatti, come tutte le informazioni appartenenti alla categoria dei “dati particolari”, sono sottoposti a un generale divieto di trattamento, ai sensi dell’art. 9, par. 1 del GDPR⁵, e non vengono trattati, se non nei casi derogatori previsti dall’art. 9, par. 2 del medesimo Regolamento⁶. Di particolare rilevanza per il nostro tema, infine, è la figura del c.d. “titolare del trattamento”, ovvero quella persona fisica che, ai sensi dell’art. 4, par. 7 del GDPR, determina le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali⁷. Ruolo, questo, che nel caso di specie è conferito ai titolari delle strutture ricettive turistiche.

Dall’entrata in vigore del GDPR, si potrebbe affermare che le maggiori garanzie di protezione della *privacy* del soggetto, e le più ampie libertà di disposizione dei suoi dati⁸, in qualche misura, sono rese possibili da una logica

terconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».

⁴ «I dati di natura religiosa consistono in tutte quelle informazioni che rivelano l’appartenenza confessionale di una persona fisica ovvero che esprimono il suo percorso di fede o di conversione, culminato sia nel mutamento di fede religiosa, sia nell’adesione ai valori dell’ateismo o dell’agnosticismo. Parimenti dati di natura religiosa sono le informazioni relative alle attività propagandistiche, anche atee, realizzate dalla persona fisica, così come le attività esercitate all’interno della comunità religiosa di appartenenza, idonee di per sé a far emergere la precipua posizione qualificata assunta dal fedele o dal ministro di culto. Possono considerarsi dati di natura religiosa anche le informazioni concernenti i luoghi frequentati dall’individuo per il soddisfacimento dei propri bisogni spirituali o i dati relativi alle scelte effettuate dal singolo per dare rilievo ai propri convincimenti religiosi, suscettibili di palesarsi nei più disparati ambiti, compreso quello familiare [...] Ma costituiscono dati religiosi finanche le informazioni inerenti ai consumi e alle abitudini di vita del singolo, veicolati attraverso strumenti apparentemente neutri ma che, al contrario, sono spesso intimamente imperniati proprio sull’affermazione dei valori religiosi professati [...]». Così, FABIO BALSAMO, *La protezione dei dati personali di natura religiosa*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2021, pp. 29-30.

⁵ L’articolo 9, par. 1, recita come segue: «È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni *religiose* o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona».

⁶ L’articolo 9, par. 2, risulta di particolare interesse, in questa sede, per le disposizioni di cui alle lettere a) ed e), ovvero: «Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: a) l’interesse ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; [...] e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato; [...]».

⁷ In particolare, l’art. 4, par. 7 del GDPR dispone che il titolare del trattamento è «la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati per quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri».

⁸ Si ha maggiore libertà, in linea teorica, perché si avverte più sicurezza rispetto alle operazioni di trattamento dei propri dati. Va sottolineato, tuttavia, che molto spesso si tratta di una “libertà” fittizia.

elusiva dei dati particolari. Elusione, questa, che trova giustificazione nella bivalente funzione di quei dati, cioè nella loro capacità di favorire, da un lato, la piena espressione della personalità e, dall'altro, la possibilità di un loro uso discriminatorio quindi lesivo dei diritti.

L'applicazione della normativa, anche nell'esperienza turistica, tende a favorire la manifestazione dei sintomi di questa (am)bivalenza. Nonostante il "dato religioso" assuma una certa rilevanza, specie quando utile al soddisfacimento delle aspettative del cliente nel settore turistico, accade, il più delle volte, che la convergenza sbilanciata di interessi tra turista e operatore turistico finisca per negarla, conducendo a una "non-rilevazione", dunque a una "formale non-rilevanza" del dato. E la normativa sulla *privacy*, così, rischia di corroborare una generale indifferenza verso il fattore religioso – *anche* nel settore turistico.

Il rapporto tra operatore turistico e turista, tuttavia, contiene in sé una certa potenzialità a fungere da bacino di esperienze *positive*⁹ per un'applicazione del GDPR incentrata su elementi derogatori piuttosto che proibitivi. Ciò nondimeno, i risultati di queste esperienze sembrano destinati a permanere in una dimensione di "informalità" perché il trattamento del dato particolare, seppur implementato, non dà vita a una conoscibilità "istituzionalizzata" di quel medesimo dato. Se con la nozione di "conoscibilità istituzionalizzata" si può fare riferimento all'esternalizzazione delle informazioni negli universi discorsivi sociali, in assenza di questo tipo di conoscibilità vi è il rischio che si ingeneri una disinformazione generale circa determinati dati. Non esteriorizzandosi rispetto al rapporto giuridico privato, infatti, questi dati renderebbero parziale la "valutazione" degli organi pubblici finalizzata alla misurazione degli interessi particolari e generali.

Qualora si volessero cogliere le cause di questa tendenza, la responsabilità attribuibile alla normativa sulla *privacy* andrebbe letta in considerazione del paradigma antropologico della modernità europea sulla cui base tale normativa trova fondamento. Quel paradigma, di fatti, è progenitore di una convinzione epistemologica che rende concreta l'idea – in realtà astratta – di una sfera pubblica distinta e separata da quella privata¹⁰. Solo a partire dal

Non di rado, l'interessato è impossibilitato ad accedere a determinati servizi e contenuti a patto che egli non permetta il trattamento dei suoi dati. In tal caso, il trattamento diviene un obbligo. Per di più, vi sono situazioni nelle quali egli acconsente a tale utilizzo senza averne una reale e piena consapevolezza. Si è parlato, a questo proposito, di *Privacy Paradox*. Sul punto, si rinvia a SUSANNE BARTH, MENNO D. T. DE JONG, *The privacy paradox. Investigating discrepancies between expressed privacy concerns and actual online behavior. A systematic literature review*, in *Telematics and Informatics*, vol. 34, n. 7, 2017, pp. 1038-1058.

⁹ Non intendo alludere, in tal senso, alla positività del diritto. Utilizzo il termine "positivo" come aggettivo. A scanso di equivoci, dunque, l'aggettivazione sarà sempre in corsivo.

¹⁰ Il termine sfera pubblica, qui, è inteso non meramente in termini giuridici, o con specifico riferimento al diritto pubblico, ma soprattutto in termini sociologici, mutuando le categorie utilizzate

costituzionalismo, questa idea è stata mitigata dai principi fondamentali che garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento giuridico democratico e orientano l'agire dei soggetti; ma il suo nucleo centrale è rimasto intatto. Sul punto, com'è stato infatti affermato, lo Stato non si identifica «con la società civile, ma è persona giuridica – soggetto autonomo – che definisce una sfera privata di libertà economiche, nella quale si muovono i cittadini, e una sfera pubblica, nella quale si subordina ogni interesse particolare all'interesse statale»; e come si è detto, inoltre, lo Stato di diritto ha, quale unico scopo, quello di «mantenere l'ordine, di assicurare l'equilibrio tra i gruppi dominanti e i dominati», benché «il mutamento sociale non rientri[i] nelle sue finalità»¹¹.

Questa concezione di ripartizione del potere e distinzione delle sfere in private, sociali e pubbliche, scandisce anche la regolazione del settore turistico che, pur essendo composto da attori prevalentemente privati, concorre comunque a soddisfare, trasversalmente, interessi pubblici, di cui si tende a considerare quasi esclusivamente quelli di natura macroeconomica¹². I momenti di intersecazione tra interessi privati ed interessi pubblici, ciò nondimeno, restano numerosi, se solo si pensi al dovere degli operatori turistici di agire nel perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché di valorizzazione del patrimonio storico; alle norme in materia di lavoro; agli obblighi assicurativi posti in capo alle agenzie di viaggio e turismo; o, ancora, a tutte le altre disposizioni sopravvissute al sindacato della Corte Costituzionale e contenute nel Codice del Turismo, introdotto con emanazione del decreto legislativo n. 79 del 2011.

Tornando alla questione dei dati di natura religiosa, si suppone, dunque, che quanto risulti legato a dimensioni simboliche e semantiche di tipo religioso-culturale acquisisca solo relativamente un grado di utilità per il settore turistico, inteso come campo di rapporti privati distinto dalla sfera pubblica. L'importanza di questi dati, tuttavia, diviene evidente non esclusivamente nella relazione tra turista e operatore turistico, ma anche in quella tra datore di lavoro e lavoratore, e tra enti della Pubblica Amministrazione e agenzie del turismo – quando nell'attività turistica sono coinvolti, a vario grado, beni le-

dai filosofi Jürgen Habermas e Hannah Arendt per definire la scissione tra sfera pubblica e privata, avvenuta col fenomeno europeo della Modernità. Sul punto, si rinvia a HANNAH ARENDT, *Vita Activa. La condizione umana*, trad. di S. Finzi, Bompiani, Milano, 2017; JÜRGEN HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, trad. di A. Illuminati, F. Masini, W. Perretta, editori Laterza, Bari-Roma, 2005.

¹¹ PIETRO PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile, XII ed.*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, p. 23.

¹² In tal senso si rinvia a LUCIA MUSSELLI, *La disciplina multilivello del turismo: fra interdipendenze globali e aspirazioni locali*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società*, n. 2, 2022, pp. 161-181.

gati al patrimonio storico-artistico, culturale, archeologico, etnologico, e ambientale dello Stato. In altri termini, a meno che simboli e significati culturali soggettivi non vengano traslati, in forme oggettivate, nelle specializzazioni del turismo predisposte dall'art. 22 del d. lgs. n. 79 del 2011, rientrando, così, nelle categorie dei cc.dd. "turismo della cultura" (comma 2, lett. d) o "turismo religioso" (comma 2, lett. 2), essi non avranno molto senso se non, eventualmente, come "esigenze religiose" da soddisfare nell'ambito di relazioni private tipiche del settore turistico.

La mancata conoscibilità istituzionalizzata dei dati particolari, dunque, riguarda la non rilevanza, per gli organi istituzionali, dei "dati religiosi" in un ambito intersettoriale come quello turistico. Una non conoscibilità, questa, diretta conseguenza degli effetti applicativi della normativa sulla *privacy* che funge, in un certo qual modo, da coronamento dell'individualismo e da strumento di chiusura ermetica delle libertà nelle sfere private e autonome di ognuno.

Su questi nodi problematici, si incentreranno le successive riflessioni.

2. La (ir)rilevanza del dato di natura religiosa nei servizi turistici

Nelle dinamiche economico-relazionali che culminano nell'intersecarsi di domanda e offerta, accade non di rado che la prima si presenti colma di singolari richieste rispondenti a esigenze religiose e culturali¹³. Il più accorto titolare delle strutture ricettive potrebbe informarsi sui dati religiosi dell'interessato per migliorare la qualità del servizio turistico erogato e ottimare gli obiettivi economici d'impresa. Dal suo canto, e in ossequio alle ipotesi derogatorie *ex art.* 9, par. 2, lett. a) ed e), lo stesso turista potrebbe comunicare spontaneamente i propri dati religiosi, sebbene non richiesti dal titolare della struttura ricettiva.

Laddove questo processo di acquisizione e condivisione dell'informazione innescasse l'attivazione di meccanismi di accoglienza che, sulla base del dato religioso trasmesso, riuscissero a calibrare e migliorare la qualità del servizio fornito, si verrebbe a prefigurare indubbiamente un turismo più inclusivo, con il potenziamento dell'intero indotto economico. Studi sociologici, in tal caso, potrebbero indagare la percezione dei titolari di strutture ricettive circa l'importanza del dato religioso per le loro attività; la percezione dei turisti circa la premura che gli operatori hanno loro riservato sul versante delle esigenze religiose e culturali; le reali difficoltà che i turisti vivono, sotto il profilo reli-

¹³ A riguardo, si rinvia, specie per la bibliografia ivi presente, al breve contributo di ADI WEIDENFELD, AMOS S. RON, *Religious Needs in the Tourism Industry*, in *Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality research*, vol. 19, n. 2, 2008, pp. 357-361.

gioso e culturale, nei momenti di fruizione dei servizi turistici; e le difficoltà dei *tour operators* ad adeguare i loro modelli e le loro strutture turistiche alla “diversità” culturale.

Da una prospettiva giuridica, nel contempo, è già possibile individuare alcuni risvolti concreti derivanti dall’applicazione della normativa nei vari momenti di interazione instauratisi tra i soggetti facenti parte dell’indotto turistico. Tra questi vi è sicuramente quello della somministrazione, all’interessato, dell’informativa sulla *privacy*, seguito dall’obbligo di comunicare, alle autorità di pubblica sicurezza, le generalità del turista accolto, ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. TULPS)¹⁴.

Va rilevato, con riferimento al primo obbligo posto in capo al titolare del trattamento, che l’informativa sulla *privacy*, fatte salve l’identificazione delle finalità e delle modalità, nonché l’ottenimento del consenso dell’interessato al trattamento dei suoi dati, ai sensi ai sensi degli artt. 6, par. 1, lettere a) e b), e 9, par. 2, lett. a) ed e), del GDPR¹⁵, non impedisce *a priori*, al titolare, di acquisire e trattare dati particolari, qualora vengano rispettati i principi disposti dal GDPR. Diverso, però, è il caso in cui sia l’interessato stesso a fornire, preventivamente o successivamente all’instaurarsi del rapporto contrattuale con l’operatore turistico, le informazioni religiose che lo riguardano¹⁶. La sua volontà di rendere note certe informazioni, magari legate al proprio universo di valori culturali e religiosi¹⁷, non potrebbe vedersi corrisposto alcun diniego all’ac-

¹⁴ Rispetto alle generalità, nessuna specifica disposizione prevede la comunicazione di dati di natura religiosa alle forze di polizia. In tal senso, inoltre, il Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 300 dell’8 luglio 2021, si è limitato ad esprimere un parere (positivo) sulla conservazione quinquennale dei dati e sulla telematizzazione della comunicazione dei dati, da parte dei titolari di strutture ricettive, alle forze di pubblica sicurezza. Nulla è previsto in merito alla facoltà di trasmettere dati religiosi alle forze dell’ordine e questo è sicuramente un risultato positivo, rinforzato dall’art. 9, par. 1 del GDPR, che evita possibili forme di invasione della sfera privata per paventate ragioni securitarie che spesso risultano infondate. Su quest’ultimo punto, si rinvia a PASQUALE ANNICCHINO, *Sicurezza nazionale e diritto di libertà religiosa. Alcune considerazioni alla luce della recente esperienza statunitense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n.5, 2017, pp. 1-16; NICOLA COLAIANNI, *Libertà di religione e sicurezza. Il test del terrorismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 8, 2023, pp. 17-31.

¹⁵ «1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso [...]».

¹⁶ Sul concetto di contratto turistico si rinvia a FRANCESCHELLI VINCENZO, MORANDI FRANCESCO (a cura di), AA. VV., *Manuale di diritto del turismo*, G. Giappichelli editore, Torino, 2022.

¹⁷ Sui precetti religiosi islamici e la loro incidenza nel settore turistico si rinvia a VASCO FRONZONI, *Certificazione religiosa halal per il rilancio di un turismo religioso sostenibile*. “Standard Muslim friendly and hospitality”, in *Diritto e Religioni*, anno XV, n. 2, 2020, pp.118-130.

quisizione dei dati di natura religiosa perché, in caso contrario, il “titolare del trattamento” violerebbe la facoltà soggettiva – precisamente riconosciuta dallo stesso GDPR (art. 9, par. 2, lett. e)¹⁸ – di manifestare un connotato identitario.

Le problematiche precedentemente ipotizzate, tuttavia, sorgono anzitutto nei momenti di “contatto” con i dati particolari; e, successivamente, nei mancati trasferimenti, di questi dati, nei circuiti informativi necessari alla rilevazione pubblica dei bisogni collettivi. Nonostante l’interazione tra turista e titolare delle strutture ricettive non implichi necessariamente un’esclusione dei dati particolari, il problema maggiore è che questi, anche quando trattati all’interno del rapporto privato tra le parti grazie a un’applicazione *in positivo* del GDPR – ossia derogatoria del divieto *ex art. 9* -, restano confinati in uno spazio “informale” di relazione. L’operatore turistico, di fatti, ove voglia migliorare il servizio offerto, calibrandolo sulla base di dati di natura religiosa ritenuti necessari per il cliente in quanto espressivi della sua identità e dei suoi bisogni, potrebbe accogliere l’istanza del turista, ma limitandosi a soddisfarla senza rendere conoscibile il dato all’esterno, se non nei casi previsti dalla legge. L’irrelevanza del dato religioso, si potrebbe dunque affermare, scaturisce da un atteggiamento “burocratico” di elusione del dato stesso.

Le prassi *positive* di cui possono farsi promotori gli attori del settore turistico mancano di efficacia perché i diversi interessi che si vogliono soddisfare scaturiscono da un rapporto privato naturalmente sbilanciato per potere contrattuale. Linearmente alle logiche neo-liberali che orientano il mondo dell’economia¹⁹, il rapporto tra turista e titolare di servizi turistici non implica una piena “eguaglianza” tra le parti; e ciò, a ulteriore scapito della rilevanza istituzionale da poter conferire ai dati di natura religiosa. Visto che quel rapporto è fondato su una quantificazione essenzialmente economica delle informazioni, accade, nella maggior parte dei casi, che per ragioni di percepito svantaggio – dipeso, talora, dalla scarsa lungimiranza e dall’autoreferenzialità delle logiche imprenditoriali -, i dati di natura religiosa possano risultare irrilevanti, se non addirittura contrastanti rispetto agli obiettivi di impresa.

Questa situazione, altresì, aggiunge, ad atteggiamenti etnocentrici e iperidentitari, moventi di carattere politico-aziendale che, nei rapporti giuridici privati di natura economica, postulano la primazia del fine utilitaristico monetario sugli altri fini. L’impiego dei dati di natura religiosa, pur essendo riconducibile al soddisfacimento di un fine economico primario, viene il più delle

¹⁸ *Consideranda* nn. 33, 40, 42 e 43.

¹⁹ In termini critici, si rinvia a MASSIMO DE CAROLIS, *Il rovescio della libertà. Tramonto del neo-liberalismo e disagio della civiltà*, Quaderni Quodlibet, Macerata, 2017; ANDREA ZHOK, *Critica della ragione liberale. Una filosofia della storia corrente*, Meltemi editore, Milano, 2020.

volte considerato un ostacolo rispetto a esso. E dallo spazio relazionale tra soggetti, più che gli interessi convergenti, sono le “facoltà divergenti” quelle che orientano le scelte. La volontà del titolare di strutture ricettive di accogliere eventuali esigenze religiose e culturali, pertanto, viene meno e la possibilità di realizzare esperienze proattive di integrazione *con* la diversità²⁰, in questo settore, si fa sempre più remota.

La volontà del titolare delle strutture ricettive, d'altronde, è una volontà soggetta non meramente all'interesse economico, ma anche ai moti interiori, coscienziali e ideologici, che potrebbero convertirsi in “resistenze” o “avversioni” da contrapporre al “diversamente culturale”, vanificando, così, quella paventata ipotesi di ri-organizzazione del servizio turistico in funzione di esigenze religioso-culturali. In quest'ottica, l'incidenza effettiva dello schema di divieto di trattamento dei dati particolari sovrasterebbe il sistema derogatorio. E la mancanza di un approccio interculturale all'*Altro* troverebbe, proprio nelle ragioni finalistico-economiche e nel “linguaggio normativo” della riservatezza, la legittima e legale giustificabilità di un *disinteresse*.

Il fattore economico e il generale divieto di trattamento dei dati particolari disposto dal GDPR, che si è voluti identificare come cause genetiche del problema, svislano ulteriormente le capacità del dato di natura religioso di poter concorrere all'individuazione dei bisogni concreti. La marginalità del dato religioso, in questa prospettiva, verrebbe a generarsi in virtù di un'esclusione delle informazioni dai *dataset* informativi detenuti dagli apparati istituzionali. La finalità di prevenzione della persona fisica dalle fattispecie discriminatorie, che soprattutto nell'ambito dei rapporti giuridici di natura privata si realizzano, resta salva; ma ad essa, come automatico contraltare, si oppongono, producendo discriminazioni *implicite*, le crescenti difficoltà a ponderare l'importanza del dato religioso e culturale sia a livello privato che pubblico.

3. La duplice funzione dei dati di natura religiosa in relazione al modello di business turistico: indice di confessionalità o abito antropologico?

Un ulteriore problema derivante dall'estromissione del dato religioso dai

²⁰ Parlare di “integrazione” delle diversità implica l'idea di dover integrare l'*Altro* in un mondo a sé stante. Le culture, così come le identità, sono invece strumenti mobili e dinamici, e non entità rigide e immutabili; il che, rende fuorviante il concetto di integrazione *del*. Dovrebbe piuttosto parlarsi di “integrazione *con l'altro*”, sottendendo l'idea che l'integrazione è parte di un processo automatico e fatto di scambi reciproci dove tutti cambiano, e non solo “chi viene da fuori”. Sul punto, si rinvia a MARIA D'ARIENZO, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2018, p. 5 ss.

“circuiti informativi” è quello di separare, ancor più nettamente, il fattore religioso dalla sfera pubblica. Le origini di questo fenomeno di separazione, naturalmente, non dipendono direttamente dal sistema di tutela della *privacy*, ma allignano nella storia della Modernità europea e nella costruzione del mito di una società areligiosa e razionale.

L'epistemologia giuridica moderna si connota, infatti, per una sua peculiare tendenza strutturale a precludere, alla dimensione interiore del soggetto, la possibilità di incidere sul linguaggio del diritto. Il diritto è concepito come un sistema che si auto-produce e si auto-legittima²¹. L'unico modo che l'interiorità ha, per assumere rilevanza, è quello di conformarsi alle significazioni dell'oggettività che il diritto ha “già” elaborato. L'esigenza, soprattutto di radice illuministica, di creare un diritto basato sulla presunta oggettività del fatto esteriore, dotato di un proprio linguaggio neutrale, ha giustificato il confinamento dell'interiorità nella sfera del diritto soggettivo²², postulando l'emergere dell'ideale borghese dell'eguaglianza formale. Alle discriminazioni che la presunta neutralità del diritto oggettivo ha generato si affianca, oggi, un ulteriore strumento giuridico di “tutela” – e, dunque, di maggior contingentamento – dell'interiorità del soggetto: il diritto di riservatezza. Un diritto, cioè, che amplifica le distanze tra sfera pubblica e sfera privata, valorizzando l'individualità e l'idea privata di esercizio delle libertà.

In questo quadro si inserisce la retorica della secolarizzazione che ha giocato un ruolo cruciale nella creazione dei numerosi dualismi tipici delle società occidentali. Pur proiettata a ridimensionare il potere delle religioni in seno alla sfera pubblica, non ha comunque sancito un'assoluta esclusione del “religioso” – da intendersi, qui, con accezione antropologico-culturale – né dalla sfera pubblica, né da quella privata. Anzi: nell'evoluzione dei suoi significati, avvalendosi della categoria “laicità”, e spesso operando una sovrapposizione tra “laicità” e “secolarizzazione”²³, quella retorica ha piuttosto suffragato il valore positivo del pluralismo religioso, ma identificando l'identità religiosa con l'appartenenza confessionale. La “religiosità” del soggetto ha finito,

²¹ HANS Kelsen, *General Theory of Law and State*, trad. Di A. Wedberg, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1949; HERBERT L.A. HART, *Il concetto di diritto*, a cura di MARIO A. CATTANEO, Einaudi editore, Torino, 2002.

²² MARIO RICCA, *Otherness, elsewhere, and the 'Ecology' of law's implications: The semiotic oceans surrounding legal signification and its discriminatory exteriority/objectivity*, in *International Journal of Legal Discourse*, vol. 5, n. 2, 2020, pp. 185-237; ID., *How to Undo (and Redo) Words with Facts: A Semio-enactivist Approach to Law, Space and Experience*, in *International Journal of Semiotic of Law*, 2022, pp. 1-55.

²³ MARIO RICCA, *Intercultural Spaces of Law*, Springer, 2023, pp. 30 ss. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-27436-7_

così, per tradursi in appartenenze e adempienze normative riconducibili, giuridicamente e socialmente, a un ordinamento confessionale; e la protezione giuridica di rango costituzionale, che garantisce l'esercizio del "diritto" di libertà religiosa, è stata intesa come strumento di tutela per istanze religiose di natura, appunto, confessionale²⁴. Gli effetti meno evidenti che derivano da un utilizzo retorico del concetto di secolarizzazione concernono, però, non il dato manifesto, quanto piuttosto la dimensione religiosa storicizzata nell'interiorità del soggetto²⁵. Il restringimento semantico del termine "religione", da questo punto di vista, conformandosi alla regola positivista che separa fatti e valori, oggettività e soggettività, ha inevitabilmente inciso sullo stesso "diritto di libertà religiosa" che finisce, talvolta, per essere interpretato come mero diritto di adempiere a obblighi "confessionali" non valorizzando, così, la più ampia dimensione culturale tipica del fenomeno religioso²⁶.

La materia della protezione dei dati di natura religiosa con riguardo al settore turistico, non esula da questa impostazione. Tutto ciò che concorre a determinare l'idea di "turismo" inclusivo fa specifico riferimento a un'inclusività di matrice "confessionale", piuttosto che culturale o religiosa in senso antropologico. Immaginare un turismo volto ad accogliere le diverse identità religiose *latu sensu* implicherebbe una decostruzione e ricostruzione interculturale dell'intero modello di *business* turistico. Ciò significherebbe rimodellare il turismo facendo attenzione alla scelta dei cibi, degli spazi, delle musiche, degli arredi; all'organizzazione temporale delle attività turistiche; ma soprattutto al senso soggettivo dell'esperienza turistica. Un'ambizione, questa, che lascia spazio a una enorme mole di dubbi circa la potenziale vo-

²⁴ In tal senso si rinvia ai contributi di MARIA D'ARIENZO, *Confessioni religiose e comunità*, in MARIO TEDESCHI (a cura di), *Comunità e soggettività*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2006, pp. 272-292, dove l'Autrice effettua una distinzione tra "comunità" e "confessioni religiose", non solo sottolineando le origini cristiane di quest'ultimo concetto, ma soprattutto specificando come le prime non si convertono necessariamente alle seconde, mentre queste ultime sono in via automatica delle comunità, seppur ristrette e non interamente rappresentative di uno specifico sentimento religioso comunitario; ALESSANDRO FERRARI, *Human Rights and the Osmosis between Secular and Religious Legal Systems: The Post-modern European Right to Freedom of Religion through the Prism of the Islamic Veil*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 9, 2023, pp. 61-88, soprattutto p. 65-68 dove l'Autore parla di *churchification*, intesa come forma di "addomesticamento" della chiesa e sua traducibilità in termini razionali conseguente alla divisione politico-giuridica realizzata tra "*state, churches and religion*"; infine, MARIO RICCA, *Un diritto delle religioni 'non-ecclesiastico'. Ecologia sociale contemporanea e retrospettiva obsolescenza della formula 'Diritto ecclesiastico dello Stato'*, in *Diritto e Religioni*, Quaderno monografico n. 6, anno XIX, n. 1, 2024, pp. 236-295.

²⁵ In tal senso si rinvia a MARIO RICCA, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013, soprattutto pp. 11-29.

²⁶ Cfr. MARIO RICCA, *Art. 19*, in RAFFAELE BIFULCO, ALFONSO CELOTTO, MARCO OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, UTET, Torino, 2006, pp. 420-440, soprattutto p. 425.

lontà, di un imprenditore turistico, di “interculturalizzare” il servizio erogato.

Nel panorama odierno, le uniche informazioni relative all’identità religiosa che assumono rilievo giuridico, dunque, sono quelle tramutabili in atti manifesti e confessionalmente riconosciuti. Per chiarire quanto affermato, basti pensare al tema della *muslim hospitality*. Il concetto cui esso rimanda attiene, infatti, a un tipo di ospitalità solo in parte conforme agli standard *sharaitici*, dato che, come osservato, «nessuna location occidentale, così come anche la stragrande maggioranza delle corrispondenti location turistiche dei Paesi islamici, può offrire ospitalità *halal*, riproducibile probabilmente nel solo circondario del Masjid al-Haram a Mecca»²⁷. Ciò vuol dire che un adattamento delle strutture ricettive favorevole all’ospitalità di un turista islamico, come in questo caso, non può tradursi automaticamente in esempio di “turismo interculturale”; ma, eventualmente, in esempio di turismo sensibile rispetto ad alcune esigenze di natura religiosa riconoscibili nel concreto in quanto riconducibili a un ordinamento “confessionale-prescrittivo”.

L’organizzazione del servizio turistico generale rimane invariata e imperniata su modelli di *business* neo-liberali prevalentemente volti al consumo²⁸ ed escludenti, *ab origine*, la dimensione culturale-religiosa; a meno che luoghi e tradizioni a essa afferenti possano essere commercializzati – come avviene nel caso del c.d. “turismo religioso”²⁹. Da sempre storicamente legata alla dimensione religiosa³⁰, l’esperienza turistica appare oggi proclive a trasformare la religione in una “attrazione religiosa” e il turismo in “turismo accogliente” – ma per favorire lo sviluppo di quell’attrazione; dunque, a far prevalere gli

²⁷ VASCO FRONZONI, *op. cit.*, p. 126

²⁸ Si veda RAOUL BIANCHI, *The political economy of tourism development: A critical review*, in *Annals of Tourism Research*, n. 70, 2018, pp. 88-102.

²⁹ Sul cui tema sembrerebbero incentrarsi la maggior parte dei contributi nell’ambito del diritto ecclesiastico. Cfr., *ex plurimis*, MARTA TIGANO, *Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali*, in *Aedon*, n. 1, 2021 pp. 13-20; STELLA COGLIEVINA, *Cammini religiosi italiani e itinerari sostenibili: le nuove frontiere del turismo “dello spirito”*, in *Oliv.it*, 20 dicembre 2022; ANTONIO G. CHIZZONITI, *Turismo religioso e valorizzazione del patrimonio culturale religioso*, in *Aedon*, n. 3, 2023; ID., *Il turismo religioso nell’ordinamento giuridico italiano: legislazione unilaterale e nuove forme di collaborazione tra Stato e confessioni religiose*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XL, 2024, pp. 587-623; GIULIA MAZZONI, *Turismo religioso e terzo settore. Opportunità e scenari applicativi per gli enti religiosi civilmente riconosciuti*, in *Il Diritto ecclesiastico*, vol. CXXXIV, 2023, pp. 799-817; MARIA CRISTINA IVALDI, *I pellegrinaggi religiosi e la sostenibilità ambientale. La via italiana*, in MIRIAM ABU SALEM (a cura di), *Religioni, sviluppo sostenibile e nuove tecnologie*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, pp. 111-134; ANNA GIANFREDA, *Patrimonio culturale di interesse religioso, turismo religioso e cammini della fede: fonti, esperienze e prospettive civili ed ecclesiali per lo sviluppo degli ecosistemi turistici dei territori e delle comunità*, in *Archivio giuridico online*, vol. 5, n. 2, 2025.

³⁰ Si veda UELI GYR, *The History of Tourism: Structures on the Path to Modernity*, in *Institut für Europäische Geschichte*, Magonza (Germania), 2010, DOI: <https://ieg-ego.eu/en>

interessi economici sulle pratiche di culto e i luoghi sacri, rendendoli, insieme ai soggetti religiosi, vittime di una delle tante pratiche neocolonialiste³¹.

I dati di natura religiosa, che assolvono alla funzione di fornire una conoscenza dell'esigenza religiosa, finiscono, pertanto, per subire un restringimento della loro utilità. In ambito turistico, si convertono in informazioni finalizzate a una selezione religiosamente adeguata del *food and beverage*; alla creazione di spazi riservati all'esercizio del culto, o divisi a seconda del genere sessuale; e all'eliminazione dei simboli religiosi nelle strutture ricettive. Le logiche iperidentitarie soggiacenti a queste strategie di gestione del dato, oltre a silenziare l'identità religiosa del turista, rischiano anche di definirlo, ma senza lasciare al turista interessato la facoltà di decidere come.

Per fare spazio all'implicito, cioè agli universi di significati simbolici e semiotico-culturali che il "religioso" concorre a generare³², il turismo avrebbe bisogno di effettuare un'opera di decentralizzazione e di ripensare l'intera gamma dei suoi spazi fisici e "meta-fisici", aprendoli alle diversità. A guardare la realtà odierna, al contrario, ogni tentativo che procede in questa direzione sembra essere respinto in partenza – o presuntamente realizzato – attraverso pratiche multiculturaliste³³ che restituiscono l'idea di "aver fatto il proprio dovere" rispettando la "diversità". L'applicazione *in negativo* del GDPR, cioè la sua frequente interpretazione *pro interdictione* dei dati di natura religiosa, è uno dei tanti esempi di quel respingimento.

La riflessione che segue, partendo da un esempio pratico, cercherà di evidenziare in che modo, quanto detto criticamente, avvenga nell'effettivo.

4. I dati di natura religiosa nel turismo italiano. Considerazioni sulla piattaforma Italia.it

Italia.it³⁴ è un portale internet, sviluppato dal Ministero del Turismo, volto al miglioramento dell'offerta turistica, da implementare attraverso la creazione di una rete che coinvolga il più ampio numero possibile di attori economici

³¹ PHILIPPE BACHIMON, HERVÉ THÉRY, *Tourisme et religion*, in *Via*, 20, 2021, DOI: <https://journals>

³² Sul concetto di implicito religioso, anche se datate e in parte non condivisibili, mi sembrano comunque utili, dal punto di vista della funzione antropologica della religione, le riflessioni di THOMAS LUCKMANN, *La religione invisibile*, trad. di E. Cotta Radicati, il Mulino, Bologna, 1969, soprattutto pp. 51 ss.

³³ Sulle politiche multiculturaliste e la differenza concettuale tra "multiculturalismo" e "interculturalismo" si rinvia a MARIO RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, edizioni Dedalo, Bari, 2008; e MARIA D'ARIENZO, *Pluralismo religioso*.

³⁴ Si veda il sito: <https://www.italia.it/it>

facenti parte del settore turistico. Le finalità della piattaforma possono essere così sintetizzate: i) orientare le scelte dei visitatori, fungendo da intermediario tra questi e i soggetti offerenti; ii) incrementare la qualità dell'offerta; e, infine, iii) potenziare l'entrata pubblica da essa ricavabile. Il turista, dunque, attraverso la piattaforma, accede a una serie di contenuti che gli permettono di individuare il tipo di esperienza desiderata, valutare i differenti livelli di comfort accessibili, e vagliare le diverse tipologie di strutture ricettive e ristorative alle quali rivolgersi. Con riguardo alla possibilità di conoscere adeguamenti delle strutture ricettive a eventuali esigenze religiose, tuttavia, non è predisposta alcuna informazione. Nessuna sezione, ad esempio, assicura circa il possesso, da parte delle strutture turistiche, di certificazioni *muslim friendly* o *muslim hospitality*³⁵, di attenzioni particolari relative al turismo *kòsher*, o di qualsiasi altra informazione inerente a esigenze di matrice religiosa e culturale. Queste possibilità, a limite, sono riservate alle parti e alla loro interazione privata. Un'interazione che, come già detto, è viziata da una convergenza di interessi sbilanciata in quanto centrata principalmente sulla volontà e le decisioni dei titolari di strutture ricettive, e solo secondariamente sulle "esigenze" religiose dei turisti.

Se si volesse, ora, ipotizzare l'esistenza di un'interfaccia virtuale differente da quella appena descritta, si dovrebbero immaginare sezioni dedicate alle esigenze religiose. Ma, bisognerebbe chiedersi: dinnanzi alla concretizzazione di una tale evenienza, si potrebbe incorrere in una violazione dell'art. 9, par. 1, del GDPR?

Se si considera il fatto che il soggetto ultimo dell'intermediazione operata dal Ministero, per il tramite del portale, è il titolare delle strutture turistiche, si potrebbe dedurre che questi, sulla base di inferenze ricavabili dalle eventuali "richieste religiose" avanzate dai turisti in fase di ricerca e prenotazione del servizio, verrebbe inevitabilmente a conoscenza di informazioni di natura religiosa trovandosi, così, nella posizione di poter operare un'esclusione del turista dal servizio offerto. Si potrebbe, tuttavia, obiettare l'improbabilità di questa circostanza, dato che le prenotazioni sul portale si concludono con l'acquisto del "prodotto". Nulla esclude, però, che una rimozione *ex post*, ottenuta con l'annullamento della prenotazione del turista "religiosamente" esigente, possa avere luogo.

Questo rischio di discriminare a partire dalla conoscenza di dati di natura religiosa produce, dunque, quell'ambivalenza di cui si è discusso anteriormente. Per integrare la possibilità, come quella prospettata, di organizzare i servizi coerentemente alle esigenze religiose, è necessaria, di fatti, la co-

³⁵ Sui concetti di *muslim friendly* e *muslim hospitality* si rinvia nuovamente a VASCO FRONZONI, *op. cit.*

noscenza dei dati particolari dell'utente; ma quella conoscenza pone inevitabilmente l'utente dinnanzi al rischio di subire una discriminazione. Come si può, allora, migliorare l'offerta turistica, se non si accolgono efficacemente le numerose esigenze del mercato, tra le quali rientrano, sicuramente, anche quelle di matrice religiosa?

Nel caso del settore turistico, la mancata acquisizione e trasmissione del dato di natura religiosa fornisce un quadro incompleto dell'esigenze turistiche e, se da un lato questa mancata acquisizione ottempera a un divieto di trattamento dei dati particolari, dall'altro essa rischia di confliggere con la tutela dell'esercizio della libertà religiosa. Eppure, alcune interpretazioni e strategie applicative del GDPR potrebbero legittimare l'implementazione di prassi tese a riconoscere la giusta rilevanza del dato religioso nel settore turistico, facendo leva sulla sua propensione a fungere da punto di collegamento con altri settori. Dette interpretazioni e strategie opererebbero in ossequio alle disposizioni del Regolamento, ma potrebbero essere positivamente integrate da talune modifiche normative "promozionali" finalizzate a contemperare il divieto generale *ex art. 9, par. 1*. L'integrazione di queste normative potrebbe disambiguare la portata proibitiva del divieto generale, e ribaltare l'impostazione metodica che sorregge l'applicazione del GDPR. Su quest'ultimo punto, ad esempio, è possibile comprendere la *ratio* applicativa della normativa sulla *privacy*, semplicemente osservando l'operato dell'organo amministrativo e di controllo che si occupa della materia.

L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GDPD) ha di recente espresso due pareri in materia di turismo. Il primo è un parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del turismo avente a oggetto "la definizione di finalità e interazione dell'Ecosistema TDH022 e l'adozione di specifiche linee guida", espresso in data 15 dicembre 2022 (Registro dei provv. n. 424)³⁶. Il secondo, invece, è un parere favorevole sul lavoro statistico EMR-00028, concernente la rilevazione delle tipologie e delle caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi, inserito nel PSN2020-2022³⁷ e in quello 2023-2025, espresso in data 22 febbraio 2024 (Registro dei provv. n. 93)³⁸.

Nel primo caso, al parere positivo del Garante seguiva l'emanazione del

³⁶ Cfr. il seguente sito: <https://www.garanteprivacy.it>

l'Ecosistema TDH022 è uno «Standard Digitale a livello Nazionale, preposto allo scambio di dati e contenuti sia "aperti" (open data) che "chiusi" (private data) tra i partecipanti», che svolge «un ruolo di interfaccia di integrazione tra il TDH e gli Operatori di Settore che desiderano far parte dell'Ecosistema e che sono operativi sul territorio nazionale» e funge da strumento di miglioramento digitale della piattaforma "Italia.it", potenziando l'interoperabilità tra gli users.

³⁷ Programma Statistico Nazionale 2020-2022.

³⁸ Cfr. il seguente sito: <https://www.garanteprivacy.it>

decreto del Ministero del Turismo n. 52 del 2 gennaio 2023, recante, all'art. 5, disposizioni in materia di dati personali coerenti rispetto alle statuizioni del GDPR. Il sistema digitale TDH (Tourism Digital Hub), coerentemente con il Regolamento, appariva pertanto improntato a un trattamento dei dati minimalista e finalizzato ai meri scopi turistici. Dato ulteriormente evidente se si guardi al richiamo degli artt. 25 e 32 del GDPR³⁹.

Nel secondo parere, l'Autorità si esprimeva positivamente in merito ad alcune questioni concernenti il trattamento di informazioni personali nelle strutture ricettive dell'Emilia-Romagna. Sul punto, si faceva menzione delle tipologie di dati personali trattabili che il lavoro statistico EMR-00028 (rilevazione delle tipologie e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi, inserito nel PSN2020-2022 e in quello 2023-2025 – 22 febbraio 2024) aveva disposto ai fini statistici⁴⁰, e si ribadiva la non spettanza, all'Autorità Garante, di «esprimersi rispetto al modello di informativa predisposto dalla regione Emilia Romagna per i trattamenti di dati personali dei clienti svolti dalle strutture ricettive, la cui idoneità, in omaggio al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2 del Regolamento)» sarebbe dovuta essere «valutata da ciascuna di esse in qualità di autonomo titolare del trattamento». L'assolvimento delle finalità previste dai programmi statistici, sembrerebbe voler dire l'Autorità, vincola il titolare del trattamento a interessarsi limitatamente ai dati per esso necessari, pena la comminazione delle sanzioni previste ai sensi degli artt. 83 e 84 del GDPR, a lui indirizzate in virtù del principio di responsabilizzazione collegato al suo ufficio.

Ciò non esclude, però, l'*autonomia* del titolare del trattamento che la stessa Autorità ha voluto sottolineare. Ed è su quest'autonomia che potrebbe ingenerarsi un'azione alternativa a quella consueta che postula la marginalità dato religioso. Se il titolare del trattamento volesse, in ipotesi, raccogliere dati di natura religiosa, potrebbe farlo nel rispetto dei principi e delle norme statuite dal GDPR, fornendo implicitamente nuove tipologie di informazioni funzionali a un ampliamento delle finalità del programma statistico EMR00028. Tale facoltà, va specificato, non implica per lui alcuna attribuzione di funzioni valutative, interpretative o conoscitive in ordine ai dati raccolti. Il titolare non è chiamato a selezionare, elaborare o attribuire significato alle informazioni di

³⁹ L'art. 25, recante disposizioni in materia di «protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita»; e l'art. 32, in materia di «sicurezza del trattamento».

⁴⁰ Ovvero: i) Età (ricavata dalla data di nascita); ii) sesso; iii) data di arrivo; iv) data di partenza; v) provincia di residenza dell'ospite (ricavata dalla località di residenza o di rilascio del doc. d'identità); vi) nazionalità dell'ospite; vii) tipologia di ospite (singolo, capofamiglia, capogruppo, familiare, membro di gruppo); viii) motivazione (turismo, affari, ecc.); ix) mezzo di trasporto; x) canale di prenotazione.

natura religiosa, né a integrarle nei processi decisionali od organizzativi. Il suo ruolo resta circoscritto alla predisposizione di un'infrastruttura informativa conforme ai principi del Regolamento, funzionale esclusivamente alla raccolta volontaria dei dati, la cui eventuale valorizzazione conoscitiva rimane esterna rispetto alla sua sfera di competenza.

5. Conclusioni. È utile il trattamento dei dati di natura religiosa nel settore turistico?

La piattaforma *Italia.it*, gli obblighi delle strutture ricettive di trasmissione delle informazioni a soggetti terzi per finalità di sicurezza, di commercio e statistiche, così come i pareri dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, danno una dimostrazione concreta di come l'informazione relativa alla sfera religiosa della persona fisica sia sempre meno presente nei circuiti informativi.

Da un punto di vista giuridico, nonostante l'applicazione del GDPR sfoci in un'oscillazione tra discriminazioni implicite ed esplicite, è pur vero, come si è cercato di evidenziare, che proprio ai sensi dell'art. 9 del Regolamento è possibile ricavare un'applicabilità alternativa e meno ambivalente della norma. L'articolo, infatti, specifica, al secondo paragrafo, che i dati particolari possono essere utilizzati quando vi sia l'esplicito consenso dell'interessato (lett. a); quando essi siano stati, da lui, già resi manifestamente pubblici (lett. e); oppure quando siano necessari «a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1» del Regolamento (lett. j).

Con riguardo ai primi due punti, si è sottolineato che se una rilevanza vi è, essa rimane il più delle volte situata su un piano meramente informale, ovvero all'interno di un rapporto giuridico di natura privata che si instaura tra interessato e titolare delle strutture ricettive e termina con esso. Il che, nel settore turistico come in altri, rende complessa la possibilità di individuazione delle esigenze di natura religiosa disseminate sul piano delle relazioni intersoggettive.

Con riguardo all'ultimo punto, invece, potrebbe attribuirsi un tipo di rilevanza al dato religioso, seppur limitatamente a finalità scientifico-statistiche, in grado di facilitare una più ampia misurazione dei bisogni. Il che vorrebbe dire creare i presupposti per un'emersione di talune esigenze dando modo, non solo agli attori privati ma anche a quelli pubblici, di assumerne migliore consapevolezza.

In questa prospettiva, si vuole qui proporre una diversa lettura del parere

espresso dal Garante con provvedimento n. 93 del 2024, da porre in relazione agli artt. n. 9, par. 2, lett. j), e n. 89, par. 1 del GDPR⁴¹. Pur essendo vero che il principio di responsabilizzazione *ex art. 5, par. 2* del Regolamento, parrebbe disincentivare l'eventuale trattamento di dati particolari, l'autonomia riconosciuta all'ufficio del titolare, se vincolata agli scopi individuati dall'art. 89, par. 1 del GDPR, potrebbe, al contrario, favorirlo. L'eventuale trattamento, peraltro legittimato dall'art. 9, par. 2, lett. j), verrebbe posto in essere, in tal caso, con informative sulla *privacy* strutturalmente diverse, ovvero meno "escludenti" rispetto a talune informazioni.

A questo proposito, il titolare delle strutture ricettive potrebbe, tra le altre, trattare informazioni attinenti alla sfera religiosa del turista allegando, alla scheda informativa, un documento secondario contenente i dati religiosi e le ragioni della loro raccolta. Anche se queste informazioni esulano dalle finalità individuate dagli organi istituzionali preposti alla ricerca statistica, nulla impedisce al titolare del trattamento di operare in tal senso, a condizione che gli allegati alle schede informative rimangano anonime o pseudonime. Così facendo, l'anonimizzazione/pseudonimizzazione verrebbe a escludere eventuali sue responsabilità, e l'ampliamento dell'oggetto di ricerca statistica da cui tanti potrebbero trarre vantaggio germinerebbe, per così dire, da informazioni originate "dal basso" della vita sociale.

L'allegato potrebbe contenere due sezioni: da un lato, quella indicante le motivazioni e l'utilità che ne giustificerebbero la produzione secondo il parere del titolare del trattamento (titolare delle strutture ricettive); dall'altro, quella indicante le medesime informazioni, ma secondo il parere dell'interessato (turista). Il documento non dovrebbe fornire un dato meramente quantitativo ma, piuttosto, qualitativo. Il turista, nel dettaglio, potrebbe comunicare i suoi dati particolari illustrandone l'utilità in relazione agli aspetti critici e ai punti di forza del servizio turistico, e proponendo suggerimenti pratici ai *tour operators* per migliorare l'offerta e rispondere in modo adeguato alle necessità legate agli aspetti religiosi. La condivisione qualitativa di queste informazioni, da non confondere con i questionari per i *feedback* o con le valutazioni per punteggio presenti su *app* e siti web, potrebbe, in realtà, estendersi all'intera gamma di dati particolari e non riguardare meramente quelli religiosi.

⁴¹ «Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini *statistici* è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo».

Gli allegati, qualora presenti, verrebbero trasmessi a terzi⁴² in forme anonime o pseudonimizzate, diversamente da quanto accade, invece, per le informative di base che vengono trasmesse con tutte le generalità – eliminate dopo che si esaurisce il raggiungimento degli scopi. Va chiarito, in ultimo, che l'allegato deve essere necessariamente frutto di una decisione volontaria del turista che può scegliere o meno di redigerlo, una volta informato su modalità e finalità del trattamento, e in un momento pur sempre successivo alla stipula del contratto. Il che, a mio avviso, oltre a neutralizzare, attraverso le fattispecie derogatorie *ex art. 9, par. 2, lettere a) ed e)* del GDPR, gli effetti potenzialmente escludenti derivanti da un'applicazione meramente difensiva del divieto, renderebbe *effettivamente libera* la fruizione del diritto alla riservatezza. Altrimenti, come di consueto accade, la *privacy* rischierebbe di operare più come dovere che come diritto.

Tale possibile lettura non intende eludere il divieto generale di trattamento dei dati particolari, né svuotarne la funzione di garanzia. Al contrario, essa muove dalla consapevolezza che un'applicazione meramente difensiva dell'art. 9, par. 1, del GDPR possa produrre effetti indirettamente limitativi di altre libertà fondamentali, tra cui quella religiosa. In questa prospettiva, il ricorso alle fattispecie derogatorie previste dal Regolamento non si configura come un'eccezione strumentale, ma come una modalità di attuazione sistematicamente coerente della *ratio* complessiva della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Un *corpus* normativo che individui in un divieto l'impostazione principale per la regolamentazione di determinate fattispecie, tenderà sempre a considerare il divieto come obiettivo primo, e le deroghe, appunto, come eccezioni. Nonostante le interpretazioni letterali possano orientare l'applicazione del Regolamento in senso derogatorio, i soggetti chiamati a implementarlo operano per la più semplice via dello schema generale, limitando l'innovazione e la flessibilità interpretativa. Per tale ragione, sarebbe utile ribaltare il paradigma metodologico sotteso alla normativa, passando da sistemi proibitivi generali con previsioni derogatorie a sistemi permissivi con eventuali previsioni restrittive circoscritte.

Il trattamento dei dati particolari *ex post* rispetto alla stipula del contratto tra turista e titolare delle strutture ricettive, incentrato sulla scelta libera e informata del primo, e vincolato agli obiettivi di ricerca statistica, potrebbe

⁴² Faccio riferimento, qui, ai soggetti terzi a cui fa riferimento l'art. 4, par. 1, punto 10: cioè «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile».

apparire un'interpretazione forzata. Occorre specificare, tuttavia, che a questa proposta non corrisponde alcun intento di risoluzione di problemi generali, quanto piuttosto la duplice finalità: i) di sottolineare le incongruenze di un sistema utilitaristico nel quale la valutazione di "utilità" delle informazioni non è responsabilità di tutti, ma privilegio riservato agli attori privati più forti, alle burocrazie e agli apparati politici; e, ii) di mostrare come interpretazioni estensive della legge possano ampliare il ventaglio di applicazioni pratiche delle sue disposizioni.

È necessario evitare, in definitiva, che il diritto di *privacy* si traduca in uno strumento di contrazione dell'esercizio di libertà religiosa, suffragato da schemi epistemologico-giuridici privi di flessibilità interpretativa. Le azioni interpretative, infatti, molto più dei contenuti letterali incidono sul rapporto tra diritto positivo ed esperienza sociale, mitigando gli eccessi ingabbiati del formalismo giuridico e rendendo le norme potenzialmente più funzionali ai bisogni complessivi.